



Il Tecnico – I criteri di calcolo per i compensi del Ctu

L'ordinanza n. 7637/2019 della Cassazione sancisce due importanti principi in materia di liquidazione dei compensi al c.t.u.

Il primo stabilisce che, se il c.t.u. di avvale di specialisti il suo compenso non deve essere calcolato come se fosse un incarico collegiale. Il secondo invece prevede che la sua prestazione deve essere compensata tenendo conto del tempo effettivamente impiegato e non in base a quello che sarebbe solo ipoteticamente richiesto.

[clicca qui per leggere cassazione-ordinanza-7636-2019](#)



Il Tecnico – Chiarezza sulla portata della sanzione di nullità della cessione inter vivos dell'immobile in tutto o in parte abusivo e promuovono la “nullità testuale”

Cassazione Sez. Unite civili Sentenza n. 8230/2019

Brevemente sul fatto prodromico a Corte di Cassazione Sez. Unite civili, Sentenza n. 8230 depositata in data 22 marzo 2019. Tizia e Caia intestatarie di un immobile a suo tempo ceduto loro, formalmente, da Sempronio il quale, tuttavia, riteneva come proprio l'immobile e considerava l'intestazione come meramente fittizia, vendevano l'immobile de quo a terzo all'insaputa di Sempronio. Questi, venuto a conoscenza del fatto, chiedeva fosse dichiarata la nullità della vendita in quanto abusivo, avendo provveduto a sue spese a realizzare una integrale ristrutturazione in carenza di titolo edilizio. Sulla sorte del contratto di cessione/gestione di un immobile in tutto o in parte abusivo la giurisprudenza ha tenuto variegate posizioni tanto che la seconda sezione ha ritenuto di sottoporre il caso all'esame delle Sezioni Unite, chiedendo di chiarire la portata interpretativa della sanzione di nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40, e art. 46 del TU n. 380 del 2001. Nel caso su descritto l'atto risultava formalmente in regola, riportando le dichiarazioni delle alienanti sulla regolarità urbanistica previste dalla disciplina vigente e l'acquirente, estraneo alla vicenda familiare, risultava in buona fede.

[clicca qui per leggere la sentenza cassazione-sentenza-8230-2019pdf](#)



Il Tecnico – Sentenza interessante sulla questione dei manufatti VELO OK-SPEED CHECK

In prima battuta il giudice di pace ha accolto il ricorso del ricorrente sul presupposto che i velo ok non fossero omologate, sulla base di una circolare del ministero dei trasporti e delle infrastrutture del 18 settembre 2013

In quanto, questi manufatti non potessero essere riconducibili ad alcuna fattispecie di autovelox previsto dalla normativa vigente. A seguito dell'appello proposto dal Comune, il tribunale di Bologna, in funzione di giudice d'appello pur affermando la regolarità del manufatto velo ok (questione che andrebbe affrontata avanti la suprema corte di cassazione a mio modesto parere), ha affermato che, nel caso in cui i velo ok o gli altri strumenti di rilevamento siano privi della

autorizzazione Prefettura, la contestazione deve essere obbligatoriamente immediata. In caso contrario, pertanto, la sanzione amministrativa è nulla pertanto va contestata. Conseguentemente l'automobilista dovrebbe andare presso i comandi delle polizie municipali, chiedere copia degli atti, verificare se la sanzione è stata fatta secondo le regole e la normativa, poi se si dovessero riscontrare delle irregolarità impugnare la multa davanti al giudice di pace competente. Il tutto deve essere fatto entro 30 giorni dalla notifica della sanzione.

[Clicca qui per leggere la Sentenza Tribunale oscurata](#)